

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1638

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **BOZZI**

Presentata il 16 ottobre 1959

Trattamento di pensione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, vennero riammessi in servizio gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato licenziati durante il periodo fascista per motivi politici. Non tutti gli aventi diritto poterono, però, dimostrare con documenti la causalità politica del loro licenziamento. Pertanto molti rimasero esclusi dai benefici previsti dal suddetto decreto, sebbene il motivo politico del licenziamento fosse praticamente evidente. Tra questi ultimi merita particolare attenzione un gruppo di ex dipendenti delle ferrovie dello Stato i quali non solo si videro, come molti altri dipendenti delle Amministrazioni statali, licenziati senza giustificato motivo e in realtà per motivi politici, ma furono anche privati di diritti già acquisiti.

Come è noto, il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato dal 1909 a tutt'oggi ha sempre previsto la possibilità per l'Amministrazione di licenziare i dipendenti per ragioni amministrative, e cioè: *a)* per motivi di salute; *b)* per incapacità; *c)* per scarso rendimento; ma in pari tempo ha sempre previsto un trattamento minimo di previdenza per i licenziati che avevano compiuto almeno 10 anni di servizio utile a pensione. Senonché tale trattamento di previdenza fu negato a coloro che furono esonerati per scarso rendimento o meglio per motivi politici (come risulta dalla circolare n. 3353

diramata il 28 febbraio 1923 dal commissario straordinario Torre) tra il 1923 e il 1925; durante, cioè, la gestione commissariale delle ferrovie dello Stato. Infatti durante tale periodo i dipendenti delle ferrovie vennero esonerati in base al regio decreto 28 gennaio 1923, n. 143, il quale, con disposizioni alquanto nebulose, prevedeva nuovi e più lunghi periodi di servizio per l'attribuzione della pensione ai dipendenti esonerati per scarso rendimento.

Per meglio comprendere il raggio operato dal regio decreto del 1923 ai danni dei dipendenti licenziati, per motivi politici, sarà bene dare uno sguardo alle leggi regolanti l'esonero definitivo che si sono succedute nel tempo.

L'articolo 12 del testo unico delle disposizioni per le pensioni al personale delle ferrovie dello Stato approvato con il regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, sanciva il « diritto alla pensione per l'agente avente un minimo di 10 anni di servizio quanto l'esonero veniva disposto *per ragioni amministrative* in base al regolamento del personale ». L'articolo 2 del regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373, mantenne inalterato tale diritto sostituendo, però, le parole per « ragioni amministrative » con le parole « *divenuti inabili* ».

La nuova dizione faceva sorgere qualche dubbio sull'applicabilità della disposizione

agli agenti esonerati per scarso rendimento, senonché il regio decreto 16 febbraio 1922, n. 207, chiari ogni dubbio stabilendo con l'articolo 1 che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dispone l'esonero dei funzionari ed agenti « che non siano riconosciuti abili a disimpegnare il servizio inerente alle funzioni proprie della qualifica loro assegnata: a) per motivi di salute; b) per incapacità; c) per scarso rendimento di lavoro ». Con l'articolo 9 si riconfermava poi che i funzionari e gli agenti esonerati per i motivi di cui sopra si considerano ai fini del trattamento di pensione, « come esonerati per inabilità di servizio dovuta a cause comuni ».

Pertanto, veniva in sostanza riconfermato che gli agenti a qualsiasi titolo esonerati conseguivano il diritto ad un minimo di pensione con 10 anni di servizio attivo.

Anche il regio decreto 28 gennaio 1923, n. 143, stabiliva che « agli agenti dispensati in applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto i quali abbiano raggiunto i limiti di età o di servizio prescritti dall'articolo 2 del regio decreto legge 27 novembre 1919, n. 2373, sarà liquidata la pensione »; ma in pari tempo col successivo articolo 7 limitava l'applicabilità delle norme di tale decreto stabilendo che gli agenti « ai quali non sia applicabile il precedente articolo sono ammessi a liquidare la pensione » qualora all'atto della dispensa avessero compiuti i seguenti anni servizio: a) 15 se macchinisti; b) 16 se addetti ai servizi attivi; c) 18 se addetti ai servizi del movimento; d) 20 se addetti ai servizi sedentari.

È evidente che, attraverso il disposto combinato dagli articoli 6 e 7, si voleva dare all'articolo 2 del regio decreto-legge del 1919 un'interpretazione restrittiva trascurando completamente le leggi chiarificatrici emanate successivamente. In altri termini, poiché il decreto del 1919 parlava di agenti

esonerati per inabilità si cercò di creare un appiglio per applicare i benefici da esso previsti solo agli agenti esonerati per malattia od incapacità escludendo invece gli agenti che, per motivi politici, venivano licenziati con la formula di « scarso rendimento »; per i quali il periodo minimo di servizio richiesto ai fini della pensione veniva alquanto aumentato.

La ragione politica di tale esclusione è evidente se si tiene presente che, finita la gestione commissariale delle ferrovie, con la legge 7 aprile 1925, n. 405, il termine di 10 anni venne di nuovo ritenuto applicabile anche agli agenti esonerati per scarso rendimento.

Poiché, come abbiamo visto, questi agenti esonerati in base al decreto del 1923 non furono contemplati nella legge riparatrice del 1944, è giusto e doveroso ripristinare per essi, almeno con effetto da più recente data quei diritti che essi attendono di veder riconosciuti da quasi 36 anni. Va tenuto anche presente che, a tanta distanza di tempo, sono ormai pochi i sopravvissuti e tutti in età molto avanzata.

Per le ragioni sopra esposte, onorevoli colleghi, sottoponiamo, con urgenza, alla vostra approvazione la presente proposta di legge la quale prevede appunto la liquidazione di una pensione agli ex dipendenti delle ferrovie dello Stato che al momento dell'esonero avevano compiuto 10 anni di servizio, pensione da liquidarsi secondo le norme del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà, data la ristrettezza della categoria alla quale essa è applicabile nonché l'esiguo numero dei superstiti, irrilevante ed ad esso si farà fronte per l'esercizio in corso attraverso gli stanziamenti previsti dal capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Ai dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, che all'atto dell'esonero avevano compiuto 10 anni di servizio utile a pensione, spetta il trattamento di pensione previsto dal testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e dal regolamento del personale approvato con decreto-legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, nonostante qualunque diversa decisione fino ad oggi presa nei loro confronti.

La decorrenza del trattamento pensionistico è fissata al 1° gennaio 1950.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio in corso, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.